

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO AREA VERDE, STRADA E PARCHEGGIO - COMUNE: BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - RICHIEDENTE: COMUNE DI BETTOLA - PRATICA 14886/2024 - PROCEDIMENTO PC24T0020
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5821 del 11/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD
USO AREA VERDE, STRADA E PARCHEGGIO - COMUNE: BETTOLA (PC) -
CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - RICHIEDENTE: COMUNE DI
BETTOLA - PRATICA 14886/2024 - PROCEDIMENTO PC24T0020**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che con atto Repertorio n. 5302 del 09/04/1984 l'Ufficio del Registro di Piacenza aveva già assentito al Comune di Bettola (C:F. e P.I.V.A.: 00220720338), la concessione per l'occupazione del terreno sito in Comune di Bettola (PC), ubicato in sponda destra del Torrente Nure e censito catastalmente al N.C.T. del succitato Comune al foglio n. 72, mappali 276, 277, 279, 280, 287 e superficie di circa 12.040 m² per solo uso parcheggio pubblico, con scadenza il 30/04/1988;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 61949 in data 03/04/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 81969 in data 06/05/2024), con la quale il Comune di Bettola (C.F. e P.I.V.A.: 00220720338), ha chiesto nuova concessione per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Nure, in Comune di Bettola (PC), identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287 per usi connessi al centro sportivo;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica in dotazione all'Agenzia, si è accertato che parte dell'area richiesta è stata oggetto di decreto di classifica appartenendo al Demanio Patrimoniale dello Stato (scheda PCBO39601), e pertanto si è provveduto a trasmettere all'Agenzia del Demanio, titolare della gestione di tale bene, la documentazione di sua competenza procedendo poi per la sola area demaniale identificata catastalmente al foglio 72, fronte mappale 277/p, per uso verde, strada e parcheggi pubblici;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 14/08/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 271 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 136666 in data 25/07/2024);

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;

RESO NOTO CHE:

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che:

- non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;
- la stessa possa essere rilasciata per un periodo transitorio di anni 2 (due) nel rispetto delle prescrizioni definite nel Disciplinare di concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii., al Comune di Bettola (C.F. e P.I.V.A.: 00220720338) la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 3.156 m² di superficie,

per uso verde, strada e parcheggi pubblici, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Centro Sportivo, in sponda destra del Torrente Nure ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 72, fronte mappale 277/p secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto (Procedimento: PC24T0020);

- b) *di stabilire che*** la concessione è valida per un periodo transitorio di anni 2 (due) a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) *di approvare il Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/10/2024;
- d) *di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- il concessionario è esentato dal pagamento:
 - del canone ai sensi della D.G.R. n.913/2009,
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015,
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B-art 16 del D.P.R. n.642/1972;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Bettola (C.F. e P.I.V.A. 00220720338) - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0020.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 3156 m² di superficie, per uso verde, strada e parcheggio pubblici, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Centro sportivo di Bettola, sponda destra del Torrente Nure, censita al N.C.T. del suddetto Comune (PC) al foglio 72 fronte mappale 277/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **2 (due)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n° 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni:
- del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti

diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Area Affluenti Po" assunto al prot. n. 136666 del 25/07/2024 e allegato al presente Disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n°

7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente
Disciplinare.

Planimetria



Il vice Sindaco *pro tempore* del Comune di Bettola (PC) - C.F. e P. IVA: 00220720338 presa
visione del presente disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 10/10/2024, firmato per accettazione dal vice Sindaco pro-tempore del Comune
Concessionario.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

COMUNE DI BETTOLA

protocollo@pec.comune.bettola.pc.it

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - D EMANIO I DRICO S UOLI - Pratica 14886/2024 – Procedimento PC24T0020 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC), per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente. *Parere idraulico.*

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 41477 del 24/06/2024, relativa alla richiesta concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC) da parte del Comune di Bettola medesimo, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) in sponda destra del Torrente Nure al foglio 2, mappali 267, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., e l'allegata documentazione

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Considerato che:

- il Torrente Nure, iscritto al n. 102, nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza in base al R.D. n. 8285 del 13 maggio 1937;
- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria;
- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
	Classif.	650.20						2024	151	9

- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P2 e P3 pericolosità media e elevata, in base al P.G.R.A. ossia area allagabile con scenario poco frequente e frequente; R4, rischio molto elevato.
- l'area richiesta ricade in fascia A, in base al P.A.I.
- con autodichiarazione di occupazione pregressa il Sindaco del Comune di Bettola dichiara all'allegato N. 6 che *"l'area demaniale in oggetto identificata ai mappali 276, 277, 640, (parte ex 279), 280, 287 del foglio 72 nel CT è occupata dal Comune di Bettola fin dagli anni 1980: concessione Ufficio del Registro di Piacenza rep. N. 5094 del 15/10/1982 (richieste a partire dal 1971 - Intendenza di Finanza di Piacenza nota 8363/82 rep 2° Dem. Del 27/04/1982), sempre ad uso centro sportivo, parte parcheggio e viabilità parte aree sportive"*.

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC) da parte del Comune di Bettola medesimo, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) in sponda destra del Torrente Nure al foglio 2, mappali 267, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., per un periodo transitorio non superiore a 2 (due) anni alle seguenti condizioni:

- 1) nelle more della presentazione di uno studio idraulico a firma di professionista abilitato, redatto tenendo conto, tra l'altro, dell'evento alluvionale del 2015, della variante al P.A.I. in data gennaio 2023 e del relativo aggiornamento del P.G.R.A., con valutazione del rischio da presentarsi entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza della concessione per il sopra menzionato periodo transitorio di 2 (due) anni;
- 2) entro il predetto termine di 2 (due) anni dovrà essere adeguato il piano di protezione civile comunale in maniera tale da tener conto degli scenari e della valutazione del rischio idraulico;
- 3) in presenza di allertamento per rischio idraulico il Sindaco dovrà adottare ogni misura necessaria per evitare la presenza di persone e cose sia nell'impianto sportivo che nelle relative adiacenze di viabilità e sosta, confinati con l'alveo del T. Nure e del Rio Pianazze/Farnese;
- 4) in ogni caso eventuali interventi di trasformazione e/o adeguamento delle strutture sportive dovrà essere assoggettato a nuove richieste di autorizzazione/nulla osta idraulico o concessione qualora ricorressero le relative condizioni;
- 5) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 6) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 7) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 8) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere

idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 m. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

- 9) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 10) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 11) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.
- 12) Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla.
- 13) È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua;
- 14) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.
- 15) Qualora il Concessionario intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio.

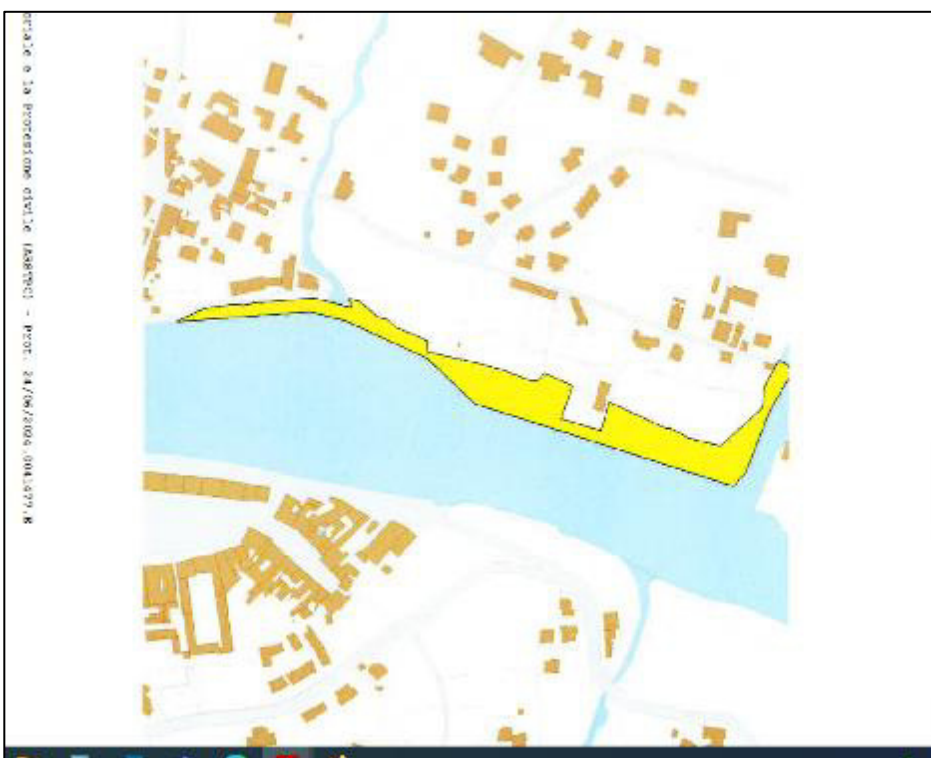
Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente



Stralcio da Istruttoria Arpa



Stralcio da Istruttoria Arpa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.